

Comune di Castelbebforte

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PER L'AFFIDAMENTO DELLA

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEL CIMITERO COMUNALE

PER IL PERIODO 01.01.2016 - 31.12.2019

Art. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE DI SERVIZIO

La Concessione ha per oggetto il servizio di illuminazione votiva delle tombe di famiglia, monumenti, loculi, colombari e tumuli in terra, mediante la gestione degli impianti di distribuzione elettrica di proprietà del Comune esistente nel cimitero di Castelbelforte.

Detti impianti comprendono singolarmente le seguenti parti principali:

- a) un punto fornitura luce con misuratore;
- b) il quadro generale di distribuzione e quadri di zona;
- c) i trasformatori di tensione 220 / 24 V;
- d) le linee principali e secondarie di distribuzione;
- e) le derivazioni ai singoli punti di utilizzazione;
- f) i portalampade e lampade normali o particolari già installate;

La Concessione si intende estesa anche agli ampliamenti eventualmente realizzati nel periodo di vigenza della concessione.

Art. 2 DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione del servizio ha la durata di anni 4 (quattro) con decorrenza dal 1 gennaio 2016 e con scadenza il 31 dicembre 2019.

Alla scadenza del periodo suddetto il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto senza obbligo di disdetta, l'Amministrazione avrà eventualmente facoltà di procedere alla proroga oppure al rinnovo della presente concessione, massimo per pari periodo, nel rispetto delle disposizioni di legge al momento vigenti e alle stesse condizioni contrattuali.

All'atto della immissione della ditta concessionaria nell'esercizio del servizio, verrà redatto a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale , in contraddittorio con la ditta concessionaria, apposito verbale di consegna e gestione degli impianti fissi del cimitero oggetto della presente concessione.

Alla naturale scadenza della concessione, tutti i materiali e gli impianti messi in opera dalla concessionaria si riterranno ammortizzati con proventi di gestione e passeranno di diritto in proprietà assoluta del Comune senza corresponsione alcuna di indennizzo o riscatto.

Alla naturale scadenza della concessione, gli impianti consegnati, dovranno essere in perfetto stato di efficienza e, se non conformi alle norme contrattuali, dovranno essere riattivati a cura e spesa della ditta concessionaria.

Art. 3 ATTIVITA' OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione è subordinata alle seguenti condizioni i cui oneri, tutti, sono a totale carico della ditta concessionaria:

- a) l'esecuzione di tutti i lavori inerenti alla gestione ordinaria degli impianti elettrici esistenti e di quelli che dovessero essere eventualmente eseguiti durante il periodo della concessione;
- b) le opere manutentive di carattere straordinario che si renderanno necessarie sia agli impianti esistenti che a quelli di nuova costruzione, affinché gli stessi risultino in qualsiasi momento, dall'inizio alla fine della concessione in perfetto stato di efficienza e conformi alle norme prescritte dal Comitato C.E.I.;
- c) il rispetto e l'adozione, in caso di ampliamenti degli impianti, del sistema già praticato di attribuzione delle utenze a gruppi di lampade alimentate a tensione non superiore a 24 Volt e ciò a mezzo degli appositi trasformatori in derivazione delle linee principali in partenza dal quadro di comando a 220 Volt; i conduttori (in rame) a valle di detti trasformatori, saranno in cavo sotto plastica e di sezione non inferiore a 2x2,5 mmq., mentre le derivazioni di ogni lampada, pure in

- cavo sottoplastica, saranno di 2x1,5 mmq., salvo spessori già esistenti se prescritti da normativa specifica;
- d) l'illuminazione votiva delle tombe, a richiesta di chiunque purchè la tomba si trovi in una delle zone ove l'impianto già esiste, viene concessa su domanda presentata all'Ufficio Concessioni Cimiteriali del Comune. L'allaccio dovrà essere eseguito entro 5 giorni dalla trasmissione della domanda al concessionario.
- e) il funzionamento degli impianti, senza interruzione, giorno e notte, salvo le sospensioni dovute a lavori di manutenzione straordinaria o ad eventi e cause non dipendenti dal concessionario;
- f) la sostituzione diligente e tempestiva delle lampade bruciate o, per qualsiasi causa, mancanti;
- g) l'accettazione delle domande, trasmesse dal Comune, la compilazione di un registro degli utenti che serva rispettivamente per il Comune e per la ditta concessionaria in formato elettronico; la contabilità, la riscossione dei diritti di primo impianto secondo le tariffe d'appalto di cui al successivo articolo 7, che dovranno essere applicate rigorosamente e senza alcuna variazione. Alla riscossione dei canoni di abbonamento provvederà la ditta concessionaria. Il concessionario ha l'obbligo di mantenere accuratamente aggiornato l'elenco degli abbonati.
- h) l'assolvimento del regolare e tempestivo pagamento al fornitore del corrispettivo per i consumi di energia elettrica. La ditta aggiudicataria provvederà, a proprie spese, ad intestarsi i contratti di fornitura dell'energia elettrica;
- i) l'eventuale installazione e gratuita manutenzione fino a n. 3 (tre) lampade votive nei luoghi, all'interno del cimitero indicati dal Comune, in genere nella cappella comunale;
- j) l'assunzione del personale occorrente per il buon andamento del servizio. Le persone scelte dovranno possedere ottime doti morali e tecniche, usare modi cortesi e rispettosi ed avere un comportamento adatto alle particolari esigenze dell'ambiente in cui il servizio viene svolto. A richiesta del Comune la ditta dovrà sostituire quei dipendenti che, tenendo un contegno scorretto, dessero luogo a fondati reclami da parte dei funzionari del Comune o del pubblico, nonché quelli di cui venisse riscontrata incapacità od incompetenza.
- k) l'esecuzione dei nuovi impianti che si rendessero necessari in dipendenza di nuove costruzioni o di sistemazione di nuovi campi di sepoltura e comunque ovunque lo esiga il Comune a suo insindacabile giudizio. La Direzione dei servizi tecnici comunali darà alla ditta concessionaria le opportune disposizioni per l'allestimento e la presentazione dei progetti esecutivi degli eventuali impianti nelle nuove costruzioni e nei campi comuni;
- la tenuta dei registri e schedari per il rilevamento di ogni dato inerente agli utenti ed alle sepolture onde poter consentire al Comune il controllo della consistenza dell'utenza ogni qualvolta ne faccia richiesta;
- m) la presentazione, alla fine di ogni anno, di un elenco documentato dei lavori eseguiti con indicazione dettagliata delle spese sostenute per il riordino e potenziamento degli impianti esistenti e per la costruzione dei nuovi impianti;
- n) il risarcimento dei danni a persone ed alle cose, del Comune e di terzi, che dovessero essere provocati in dipendenza del servizio gestito;
- o) la conduzione di tutti i lavori di modifica degli impianti, di esercizio e di manutenzione, in modo che non vengano intralciati o ritardati altri lavori nei cimiteri;
- p) l'osservanza per tutta la durata della concessione, dei vigenti regolamenti di igiene, di polizia mortuaria e di polizia urbana, nonché di tutte le norme che disciplinano la materia. La ditta è autorizzata ad accedere al cimitero anche nelle ore di chiusura al pubblico.

Art. 4 DIREZIONE DEL SERVIZIO

Al concessionario spetta il compito di gestire e organizzare il servizio avvalendosi di personale idoneo e quantitativamente sufficiente. La ditta dovrà regolare i rapporti con il personale secondo le leggi e gli accordi sindacali e provvedere a tutte le assicurazioni e contributi a carico dei datori di

lavoro. Ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro è a carico esclusivo della ditta concessionaria.

Art. 5 CANONE DI CONCESSIONE DOVUTO AL COMUNE DAL CONCESSIONARIO

Le tariffe degli abbonamenti saranno versate dagli utenti direttamente alla ditta concessionaria. Le riscossioni dovranno avvenire con bollettino di conto corrente postale il cui numero dovrà essere comunicato al Comune prima dell'attivazione o con bonifico bancario o postale.

Al Comune compete la quota pari al 60,00% (sessanta %) oltre la percentuale in aumento offerta in sede di gara dell'ammontare annuo dei canoni di abbonamento di cui all'art.7 del presente Capitolato, esclusi gli introiti per diritti di primo impianto, che sono a totale beneficio del concessionario stesso.

A tal fine la ditta concessionaria dovrà comunicare all'Amministrazione Comunale entro il 31 dicembre l'elenco degli abbonati in formato elettronico. Sulla base di tali dati il Comune emetterà fattura che dovrà essere liquidata dal concessionario entro 30 giorni dal ricevimento.

Per i nuovi impianti, o per le esumazioni ed estumulazioni, le frazioni di anno fino alla scadenza dell'esercizio, saranno proporzionali in dodicesimi.

Tutte le pratiche amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni saranno sbrigate dalla ditta concessionaria.

ART. 6 REVISIONE TARIFFARIA

Al Concessionario viene riconosciuto il diritto di chiedere annualmente, *a partire dal secondo anno di vigenza del contratto*, la revisione delle tariffe in base alle variazioni dei dati ISTAT, considerando, così come di seguito specificato, le singole incidenze parziali sulle tariffe applicate:

CANONE DI ABBONAMENTO

Energia elettrica 23%
Materiale Elettrico 22%
Mano d'opera 52%
Trasporti 3%
TOTALE 100%

CONTRIBUTI PRIMO IMPIANTO

Materiale Elettrico 32% Mano d'opera 68% **TOTALE 100%**

Le istanze di revisione, corredate da regolare documentazione, dovranno essere presentate al protocollo del Comune entro il 30 settembre di ogni anno.

Art. 7

PREZZI UNITARI DEI DIRITTI DI PRIMO IMPIANTO E DI ABBONAMENTO

I cittadini non sono obbligati a servirsi degli impianti e della speciale illuminazione installata nel cimitero. La richiesta è assolutamente facoltativa e sarà fatta direttamente al concessionario.

Per quanto riguarda fanali, lampadari, ecc... gli utenti sono liberi di rivolgersi a ditte di loro fiducia. L'ingombro delle lanterne nei loculi e colombari non dovrà comunque superare i cm. 10x25 h. e non potranno sporgere al di sotto o al fianco delle lastre di chiusura.

Non è pertanto consentita l'installazione di lampade negli spazi intercorrenti tra loculi.

I prezzi unitari dei diritti di primo impianto e quelle di abbonamento, come di seguito determinati, comprendono tutte le spese principali ed accessorie e tutti gli oneri che il presente capitolato pone a carico del concessionario. Sono esclusi gli oneri fiscali e di contratto, la tassa di bollo per quietanze e gli aggi esattoriali, che saranno corrisposti dagli utenti sulle ricevute, dietro pagamento delle seguenti tariffe:

A) Diritti di primo impianto:

€. 8,75 oltre IVA per ciascuna lampada installata;

B) Quota annua di abbonamento da pagarsi anticipatamente:

€. 8,75 oltre IVA;

Art. 8 SUBENTRO E DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia ed è tenuto a provvedere in modo diligente e costante al miglior funzionamento del servizio. L'attività del Concessionario deve essere improntata a principi di efficacia, efficienza, economicità, semplificazione, trasparenza e buon andamento. Agli effetti del contratto e per tutti gli effetti di legge il Concessionario dovrà eleggere il proprio domicilio, comunicando la sede dove svolgerà il rapporto con gli utenti.

Ogni comunicazione o notificazione del Comune alla Ditta verrà fatta al suddetto domicilio. Anche tutte le attività di cui al presente capitolato dovranno essere svolte dal Concessionario presso il domicilio individuato.

ART. 9 SEGRETO D'UFFICIO – TUTELA PRIVACY

Le notizie relative alle attività connesse al servizio oggetto del presente appalto, comunque venute a conoscenza del concessionario o del suo personale, in relazione all'esecuzione degli impegni contrattuali, non debbono, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate per fini diversi da quelli contemplati nel presente appalto.

ART. 10 ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Il concessionario ha l'obbligo di organizzare il servizio con tutto il personale e i mezzi che si rendessero necessari a garantire la corretta esecuzione del servizio stesso nel rispetto delle norme vigenti in materia. La nomina del personale o degli incaricati da adibire alla gestione spetta alla Ditta. Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intervengono tra la Ditta ed il personale assunto, né alcun diritto potrà essere fatto valere verso il Comune se non previsto da disposizioni di legge. La Ditta si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro vigente. L'appaltatore solleva il Comune da azioni od omissioni del proprio personale o da inosservanza di leggi e regolamenti.

Prima dell'inizio del servizio il Concessionario ha l'obbligo di presentare il Piano per la Sicurezza (POS) dei lavori di cui alla legge e nominare il Direttore di Cantiere.

ART. 11 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Tutte le prestazioni oggetto del presente appalto sono da considerarsi ad ogni effetto Servizio Pubblico e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate. Il concessionario si impegna ad effettuare le prestazioni in modo corretto e soddisfacente.

In particolare dovrà garantire la continuità del servizio: lo stesso non potrà pertanto essere sospeso o abbandonato, salvo casi di forza maggiore riconosciuti dall'Amministrazione Comunale. Non saranno considerati causa di forza maggiore, e quindi saranno sanzionabili ai sensi dell'articolo 17

"Penali" del presente capitolato, la mancata reperibilità che dipendessero da cause direttamente imputabili al Concessionario.

ART. 12 VIGILANZA E CONTROLLI

Il Comune si riserva il diritto di eseguire, in ogni momento, ispezioni, verifiche e controlli sulle procedure della Ditta e sui rapporti tra concessionario ed utenti, al fine di accertare il regolare andamento del servizio. Eventuali contestazioni sollevate dal Comune relativamente all'attività svolta dalla Ditta, dovranno essere effettuate entro e non oltre 60 giorni dalla data in cui viene riscontrato il fatto, trascorso tale termine non potrà più essere sollevata alcuna contestazione.

ART. 13 GARANZIA DEFINITIVA E ASSICURAZIONE RCT/O

A garanzia dei patti e degli obblighi contrattuali assunti, anche nei confronti del proprio personale, la Ditta appaltatrice dovrà costituire un deposito cauzionale pari al 10% dell'importo contrattuale, che copra l'intera durata del contratto. Detta cauzione dovrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o assicurativa che dovrà essere valida fino alla scadenza del contratto. La fidejussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività a semplice richiesta scritta del soggetto appaltante entro trenta giorni dalla richiesta medesima. Nel caso di inadempienze contrattuali, l'Amministrazione Comunale avrà il diritto di avvalersi d'autorità della cauzione prestata. Il Concessionario è tenuto a reintegrare, nel termine massimo di un mese, l'importo della cauzione qualora l'Amministrazione Comunale abbia dovuto avvalersi di essa in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto. Al termine dell'appalto, liquidata e saldata ogni pendenza e sentiti i pareri dei competenti uffici comunali, sarà disposto lo svincolo del deposito cauzionale. Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienza del Concessionario, la cauzione sarà incamerata dal Comune, in via parziale o totale sino alla copertura dei danni e degli indennizzi dovuti al Comune anche in via presuntiva. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di conclusione del servizio, effettuato a regola d'arte.

Il servizio si intende affidato a totale rischio e pericolo del concessionario. E' fatto obbligo alla stessa di provvedere alle assicurazioni per tutti i danni derivanti da comportamenti, anche omissivi, del proprio personale, garanzia R.C.O. (Responsabilità Civile Operatori) per sinistro e per persona e R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi) comprensivo dei danni da incendio e danni alle cose causati dal personale nell'ambito dell'esecuzione del servizio con un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 (euro unmilione virgola zero) per l'intera vigenza contrattuale. Copia di tale polizza dovrà essere trasmessa al competente ufficio al momento della sottoscrizione del contratto.

ART. 14 ESECUZIONE D'UFFICIO

In caso di accertata violazione degli obblighi contrattuali, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà, qualora il concessionario diffidato ad adempiere non vi ottemperi nel termine impostogli dall'Amministrazione stessa, di eseguire d'ufficio gli interventi necessari per il regolare funzionamento del servizio, anche avvalendosi di imprese esterne, con addebito integrale delle spese al concessionario maggiorate del 15% per oneri di amministrazione, con possibilità per l'Amministrazione Comunale, qualora lo ritenga opportuno, di compensare anche parzialmente il credito relativo con qualsivoglia ragione di debito verso il concessionario, oppure mediante l'escussione parziale o totale della cauzione definitiva.

ART. 15 CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Il servizio non può essere ceduto a pena di nullità, secondo le disposizioni dell'art. 118 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

E' tassativamente vietata ogni forma di subappalto totale o parziale. Gli impianti dovranno essere eseguiti interamente dalla ditta concessionaria con proprio personale.

Art. 16 PENALITA' – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Per infrazioni alle norme del presente capitolato e per altre inadempienze, la ditta concessionaria, salva ed impregiudicata qualsiasi azione di risarcimento di danni, sarà soggetta alle seguenti penali:

- a- per ogni utente che, avendo regolarmente perfezionato il contratto, non abbia ottenuto, entro mesi uno dalla data di perfezionamento del contratto, il richiesto servizio: per ogni mese di ritardo (€. cento/00) € 10,00
- b- per ogni lampada riscontrata non funzionante e non riattivata entro quarantotto ore dal reclamo (€. cinquanta/00) giornaliere € 50,00
- c- per incuria nella manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, a seconda della gravità degli addebiti da € 100,00 a € 600,00;
- d- per ritardi rispetto al termine fissato per la esecuzione di nuovi impianti e dell'osservanza degli obblighi di cui al presente Capitolato da €250,00 a € 1.000,00

L'applicazione della sanzione sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza a mezzo posta elettronica certificata alla quale il Concessionario avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro cinque giorni dal ricevimento. La decisione finale dell'Amministrazione Comunale sarà immediatamente esecutiva e verrà applicata senza che la Ditta possa fare ulteriore opposizione, salvo il diritto di aprire una vertenza disciplinata dal successivo articolo 19 "Controversie".

Le penali verranno applicate a seguito di regolare verbale di contestazione redatto dai funzionari del Comune, debitamente notificate. Il concessionario dovrà pagare la pena pecuniaria entro trenta giorni dalla data di notifica dell'ufficio comunale.

Refusione spese, pagamento danni e penali, qualora non versate entro 30 giorni, potranno essere applicate mediante escussione parziale o totale della cauzione definitiva. In caso di recidività le infrazioni di lieve entità comporteranno penale doppia o l'adozione di più severe misure a giudizio del Servizio Comunale competente. Qualora il Concessionario manchi in forma reiterata ed ingiustificata ad un solo degli obblighi ad essa imposti, l'Amministrazione può risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile. In tale evenienza l'Amministrazione incamera l'intera cauzione prestata, fatto salvo il diritto alla refusione dei danni e delle spese sostenute per l'ammontare eventualmente non coperto dal menzionato pegno. L'Amministrazione Comunale può procedere alla risoluzione di diritto del contratto in danno del Concessionario, oltre che ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, anche nei seguenti casi:

- 1) Mancata assunzione del servizio entro la data stabilita;
- 2) Deficienza o negligenza nell'esecuzione del servizio, quando la gravità e/o la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate abbiano compromesso il servizio stesso anche in una sola occasione, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione;
- 3) Inottemperanza successiva alla diffida ad adempiere;
- 4) Arbitrario abbandono del servizio da parte del Concessionario, anche in una sola occasione;
- 5) Cessione in subappalto totale o parziale del contratto ad altri
- 6) Situazione di fallimento del Concessionario;

- 7) Situazione di frode o stato di insolvenza;
- 8) Sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante e/o del responsabile tecnico per un reato contro la Pubblica Amministrazione;
- 9) Situazione di altri inadempimenti previsti dal Codice Civile;
- 10) Mancata esecuzione dei nuovi impianti a servizio di nuove costruzioni cimiteriali o di nuovi reparti o di manutenzione straordinaria necessaria degli impianti esistenti per garantire la continuità del servizio;
- 11) Gravi ripetute inadempienze degli obblighi verso il Comune e/o verso gli utenti, previsti nel presente Capitolato;
- 12) Mancato pagamento della quota di concessione oltre 10 giorni dei termini previsti;

Il Concessionario appaltatore non potrà vantare pretesa alcuna di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo per la risoluzione contrattuale conseguente al verificarsi anche di una sola delle situazioni sopra riportate. Per la risoluzione del contratto si conviene l'esclusione di ogni formalità legale, essendo sufficiente il preavviso di UN MESE mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tale evenienza l'Amministrazione Comunale incamera la cauzione prestata in base alla gravità dei danni subiti, anche in via presuntiva, fatto salvo il diritto alla refusione dei danni e delle spese sostenute per l'ammontare eventualmente non coperto dalla menzionata garanzia.

Art. 17 SPESE E STIPULA DEL CONTRATTO

Entro il termine fissato dall'Amministrazione, la Ditta aggiudicataria dovrà sottoscrivere regolare contratto. Sono a carico del Concessionario tutte le spese relative al contratto (bollo, diritti di segreteria, registrazione a tassa fissa, ecc.), esclusa soltanto l'I.V.A. .

Per tutto quanto non previsto dal presente atto, valgono le norme del D. Lgs 507/93 e del regolamento comunale, e, in quanto applicabili, quelle previste dalla vigente normativa sulle autonomie locali.

Qualora in futuro venissero emanati leggi, regolamenti o comunque disposizioni aventi riflessi, sia diretti che indiretti, sul regime fiscale del contratto e/o delle prestazioni in esso previste, le parti stabiliranno di comune accordo le conseguenti variazioni anche economiche.

Prima della stipula del contratto la Ditta aggiudicataria dovrà presentare:

- cauzione definitiva (pari al 10% dell'importo contrattuale) di cui all'art. 13.
- Copia della polizza assicurativa di cui all'art. 13.

ART. 18 VALORE DELLA CONCESSIONE

L'ammontare annuo della concessione, ai fini della stipula del contratto viene determinato in presunti Euro 8.750,00 a cui aggiungere IVA e spese accessorie, che equivale alla quota unitaria di abbonamento annuo per lampada imposto dal Comune di € 8,75 oltre IVA e spese accessorie, moltiplicata per n. 1.000 lampade ad oggi attive.

Pertanto l'ammontare presunto per l'intero periodo contrattuale (dal 01.01.2016 al 31.12.2019) è stimato in $\leq 35.000,00$ oltre IVA e spese accessorie.

Dell'ammontare incassato, il Concessionario dovrà riconoscere al Comune un aggio pari al 60,00% (sessanta %), oltre la percentuale in aumento offerta in sede di gara.

Le ditte partecipanti dovranno presentare offerta mediante indicazione della percentuale di aggio concessa al Comune, che non potrà comunque essere pari o inferiore al 60,00% sopra richiamato.

ART. 19 CONTROVERSIE

Tutte le controversie di natura tecnica, amministrativa e giuridica sorte sia durante l'esecuzione che al termine del contratto, saranno deferite al giudice ordinario. Il foro competente è quello di Mantova. E' in ogni caso escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 20 OSSERVANZA DI LEGGI E DISPOSIZIONI SPECIALI

Il concessionario deve osservare, oltre alle norme del presente Capitolato, ogni norma di legge e regolamento, emanata ed emananda, come se qui riprodotta, con particolare riferimento:

- 1) al Capitolato generale delle opere pubbliche;
- 2) alle norme C.E.I. inerenti alla esecuzione degli impianti ed ai singoli materiali che li costituiscono;
- 3) alle norme E.N.P.I. ai fini della prevenzione degli infortuni;
- 4) legge 46/90 sulla conformità tecnica degli impianti;